

STUDIO LEGALE  
 AVV. VALENTINA COSMAI  
 Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783  
 pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

**Ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII**

Per il sig. **Mauro Cellamare** nato a Trani (BT), il 28/10/1979, Codice Fiscale CLLMRA79R28L328E, residente a Trani (BT), in via Irlanda n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Cosmai del Foro di Trani c.f.: CSMVNT91D56A883C, giusta procura alle liti resa con documento separato ed allegato, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Bisceglie alla Via Monte Sabotino n. 6. La scrivente procuratrice comunica di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria ex art. 133, comma III, ex art. 134, comma III, ed ex art. 176 comma II, c.p.c. all'indirizzo pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it; fax n. 080/2228332.

Con la presente si deposita ricorso per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI, per i seguenti motivi in fatto e in diritto, come da indice.

- 1) **PREMESSE**
- 2) **PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'**
- 3) **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**
  - 3.1. **Composizione del nucleo familiare**
  - 3.2. **La situazione patrimoniale del ricorrente**
    - **Redditi attuali**
    - **Beni immobili**
    - **Beni mobili**
    - **Spese necessarie al sostentamento della famiglia e residuo disponibile**
    - **Passività**
  - 3.3. **Le cause del sovraindebitamento.**
  - 3.4. **La proposta di ristrutturazione dei debiti**
  - 3.5. **Modalità di esecuzione del piano**
  - 3.6. **Alternativa liquidatoria**
- 4) **CONCLUSIONI**

**1) PREMESSE**

Il sig. Mauro Cellamare, rappresentato e difeso dall'Avv. Vitantonio Dipace C.F.: DPCVNT70E29E648W del Foro di Trani, ritenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento presentava presso il Tribunale di Trani, Sezione Volontaria Giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 Legge 3/2012, istanza di nomina di un Organismo di Composizione della Crisi, iscritta al n. proc. 765/2021 R.G.V. Tribunale di Trani.

Con provvedimento datato 27.04.2021 a firma del Presidente del Tribunale dott. Antonio De Luce, notificato a mezzo pec dal difensore Avv. Vitantonio Dipace, in data 22.06.2021, veniva nominato il Gestore della Crisi



## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

dott.ssa Ippolita Pellegrini quale professionista con compiti e funzioni di OCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012.

In data 09.05.2022 il sig. Mauro Cellamare, revocato ogni precedente mandato, nominava l'avv. Valentina Cosmai quale difensore costituito nella presente procedura da sovraindebitamento.

Il Gestore nominato, previa verifica presso le banche dati, ha provveduto a redigere la relazione particolareggiata che si allega al presente ricorso.

## 2) PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Nel caso in esame, si ritiene che il sig. Mauro Cellamare possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, sussistendone i **presupposti di ammissibilità, oggettivi e soggettivi**.

Preliminarmente, si precisa che per **sovraindebitamento** si intende lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Secondo il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, il **consumatore** è quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

In merito al presupposto oggettivo, si evidenzia che l'odierno ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento.

Invero, il sig. Cellamare non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che verrà delineata più precisamente nel corso del presente ricorso.

Inoltre, si ritiene che il sig. Cellamare possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCII, ben potendosi qualificare come consumatore per i motivi che di seguito si esporranno, rispondendo, dunque al requisito soggettivo richiesto dalla legge a tal fine.

Si precisa che l'istante ha debiti sia di natura personale che debiti di impresa. I primi rappresentano gran parte della debitoria complessiva; i secondi costituiscono solo una minima parte della situazione debitoria.

Difatti il sig. Mauro Cellamare era titolare di un'impresa individuale minore che è ormai cessata in data 30.06.2020, subito dopo aver scoperto la sua malattia, origine e causa dell'indebitamento.

Considerando le sue condizioni di salute, il sig. Cellamare non poteva più proseguire la sua attività di impresa che risulta, appunto, cancellata già in data 28.07.2020.

Tanto premesso, avendo cessato l'attività di impresa e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, il ricorrente agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale/artigiana.



## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

In materia di cessazione dell'attività, il codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza stabilisce, all'art. 33 comma 4, che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Considerando il dato letterale della norma, si ritiene che il legislatore sia stato chiaro in merito ai casi di cessazione dell'attività, volendo escludere anche per l'imprenditore individuale minore l'accesso alle procedure summenzionate, tra cui il concordato minore.

Pertanto, la ristrutturazione dei debiti per il consumatore è l'unico strumento idoneo a tutelare l'imprenditore individuale cessato, avente una situazione debitoria di natura mista.

A sostegno di tale tesi, si evidenzia che secondo la sentenza di merito pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 20.11.2020 riconosce la qualifica di consumatore al soggetto:

- che non ha mai svolto attività di imprenditore;
- che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;
- che ha svolto attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali.

**Pertanto, nel caso di specie sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per il consumatore.**

L'art. 67 CCII al comma 1 precisa che il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Ciò posto, l'istante intende presentare una proposta di ristrutturazione dei propri debiti con l'obiettivo di soddisfare i propri creditori mediante la migliore proposta possibile e proponibile, il cui accoglimento permetterebbe al debitore di poter ricominciare (principio di fresh start) con la propria famiglia.

La ratio della norma "salva suicidi" sta proprio nel dare una possibilità a soggetti sovraindebitati che abbiano tuttavia determinate caratteristiche per accedervi. L'obiettivo primario è quello di permettere ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di



**STUDIO LEGALE****AVV. VALENTINA COSMAI**

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) ~ cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti in misura inferiore rispetto all'importo originario.

La presente proposta risponde, altresì, ai **presupposti di ammissibilità** previsti dalla legge in quanto:

- a) **il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;**
- b) **il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;**
- c) **il debitore non ha determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode;**
- d) **non vi è stata una precedente pronuncia di annullamento, risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano per cause imputabili al debitore;**
- e) **il debitore ha presentato, per quanto di sua competenza e spettanza, su richiesta del Gestore della crisi, la documentazione richiesta al fine di poter consentire la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del debitore;**

La proposta, inoltre, soddisfa le seguenti condizioni:

- **il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 cpc;**
- **pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;**
- **l'integrale pagamento dei tributi costituenti risorse dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunti e le ritenute non versate.**

Nella presente proposta si darà evidenza e rilevanza a ciascun creditore, indicando le rispettive somme dovute, la consistenza e la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, le entrate del nucleo familiare.

Tanto premesso, il ricorrente, valutate le diverse alternative percorribili e in aderenza al deposito della L. 3/12 sottopone a Codesto On.le Tribunale la seguente

**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

- **pagamento integrale del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sino a naturale scadenza del contratto prevista per il 31/05/2041, pari ad Euro 500,00;**
- **pagamento di tutti gli altri creditori nella misura del 50% in n. 94 rate mensili di pari importo di Euro 350,00.**

**3. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE****3.1 Composizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare è composto da quattro persone: l'istante sig. Mauro Cellamare (nato a Trani il 28-10-1979), la moglie Patrizia Di Martino (nato a Trani il 27-11-1978), casalinga, due figli [REDACTED] (nata a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] (nato a [REDACTED] entrambi minori.



STUDIO LEGALE  
AVV. VALENTINA COSMAI  
Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783  
pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

L'intero nucleo familiare abita in un appartamento sito in Trani (BT) alla via Irlanda n.1 con box auto.

### 3.2 La situazione patrimoniale

#### ▪ Redditi attuali

Il reddito del ricorrente deriva esclusivamente dal percepimento di una pensione di invalidità nonché di un'indennità di accompagnamento per una somma totale di circa €.1.200,00.

La coniuge del ricorrente, sig.ra Patrizia Di Martino, partecipa alle spese familiari, nella misura di un mezzo rispetto alle spese complessivamente sostenute, attraverso il reddito di cittadinanza e l'assegno unico che percepisce quantificati complessivamente per un importo totale di Euro 700,00 circa.

Le dichiarazioni reddituali trasmesse dal sig. Cellamare Mauro negli ultimi tre anni (allegate n.3 dichiarazioni redditi) riportano i seguenti dati:

anno di imposta 2018 euro 18.394,00 da quadro LM in regime di vantaggio;

anno di imposta 2019 euro 27.743,00 da quadro LM in regime forfettario;

anno di imposta 2020 euro 77,00 da quadro LM in regime forfettario.

#### ▪ Beni immobili

Da Atto di compravendita del 09/11/2009 il sig. Cellamare Mauro con la moglie Di Martino Patrizia risultano proprietari ognuno per la quota indivisa di comproprietà in ragione di  $\frac{1}{2}$  ciascuno della proprietà superficaria dell'appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano di via Irlanda n. 1, di cui in catasto al Foglio 23 p.IIa 480 Sub 17 Cat. A/3 Classe 6 Rendita euro 464,81; quota di comproprietà indivisa pari a  $\frac{1}{2}$  (un mezzo) dell'intero del pertinenziale Box-auto in via Irlanda n.1, di cui in catasto al Foglio 23 p.IIa 480 Sub 25 S.1 Cat. C6 Classe 3 mq 12 S1 Rendita euro 22,31.

I beni immobili sono gravati da ipoteca per mutuo contratto con Banca Monte Paschi di Siena, per la durata di anni trenta, dell'importo originario di euro 146.500,00, cointestato ai coniugi Cellamare Mauro e Di Martino Patrizia.

A seguito della richiesta di sospensione delle rate di mutuo, effettuata in data 18/08/2020, la parte mutuataria ha chiesto di sospendere le rate di mutuo a partire da quella del 30/04/2020 e sino alla rata del 30/09/2021, per cui il finanziamento andrà a scadere il 31/05/2041.

#### ▪ Beni mobili

Il sig. Mauro Cellamare è proprietario di un'autovettura Ford Fusion targata DE083RB di oltre dieci anni fa.

L'istante è altresì titolare del conto corrente acceso presso Monte Paschi di Siena filiale di Andria conto n. 635429.40 sul quale viene addebitato il mutuo.

#### ▪ Spese necessarie al sostentamento della famiglia e residuo disponibile

Le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare del sig. Cellamare Mauro sono state stimate prudenzialmente in €.8.400,00 annui, circa 700,00 euro mensili che di seguito si specificano:



## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

<i>utenze domestiche</i>	75,00 €
<i>spese condominiali e acqua</i>	90,00 €
<i>spese mediche dentista</i>	100,00 €
<i>tassa rifiuti</i>	37,33 €
<i>spese alimentari e igieniche</i>	400,00 €
<i>mutuo abitazione</i>	500,00 €
<b><i>totale spese mensili da sostenere</i></b>	<b>1.202,33 €</b>

Secondo tale prospetto le spese mensili medie che il sig. Cellamare sostiene sono di 1.202,33 €, esattamente pari all'importo che l'istante percepisce a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento (senza considerare ulteriori debiti maturati).

Si rileva, altresì, che il coniuge sig.ra Patrizia Di Martino percepisce importi a titolo di reddito di cittadinanza e assegno unico e, partecipa, seppur in minima parte, alle spese generali per il sostentamento familiare e, pertanto, il sig. Mauro Cellamare dispone mensilmente di

- **reddito medio** + **1.200,00 €**
- **partecipazione coniuge** + **351,17 €**

sostiene

- **spese medie mensili** - **1.202,33 €**

e, pertanto, detratte le spese familiari, le spese relative al mutuo ipotecario residuerebbe

- **disponibilità media mensile** + **348,84 €**

Dunque, il sig. Cellamare con la presente proposta di ristrutturazione destinerebbe mensilmente:

- **al creditore MPS per mutuo ipotecario** **500,00 €**
- **a tutti gli altri creditori** **348,84 €**
- **totale** **848,84 €**

- **Passività**

L'istante ha i seguenti rapporti debitori prevalentemente di natura consumeristica. Residua un'esigua debitoria derivante dall'impresa di cui era titolare, ormai cessata in data 30.06.2020.



## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

La massa debitoria è composta da un mutuo ipotecario nei confronti di MPS, tre finanziamenti (AGOS, FINDOMESTIC e COMPASS), un'apertura di credito revolving (AGOS), debiti nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate, Agenzia dell'Entrate Riscossione, Regione Puglia, Camera di Commercio e due fornitori.

Per ciascuno di essi, di seguito si precisano i debiti ad oggi maturati:

- a) **Agenzia delle Entrate Riscossione** per € 1.635,21;
- b) **Apertura di credito revolving AGOS (1)** di € 2.083,72;
- c) **Finanziamento con AGOS (2)** di € 17.121,32;
- d) **Finanziamento FINDOMESTIC** € 8.878,02;
- e) **Finanziamento COMPASS** € 20.771,28;
- f) **Regione Puglia** € 834,47;
- g) **Fornitore Nuova Elettrotrani di Granieri Pietro & sas** € 7.590,34 oltre spese legali;
- h) **Fornitore Garofoli** € 1.637,64 oltre spese legali;
- i) **Agenzia Entrate per imposte non versate** € 5.238,00;
- j) **Camera di commercio** € 79,68;
- k) **Mutuo MPS € 103.502,23** quota capitale alla data del 31/03/2022.

Con riferimento alla parte relativa ai debiti di impresa, si rappresenta che Vi sono due procedure pendenti nei confronti del sig. Mauro Cellamare, in particolare:

- I. **decreto ingiuntivo n. 198/2021 del 09.02.2021 R.G. 641/2021** emesso da Tribunale di Trani, promosso da Nuova Elettrotrani di Granieri Pietro & sas. (P.iva 03634070720) per la somma di € 7.590,34 oltre interessi e spese della procedura;
- II. **decreto ingiuntivo n. 337/2021 del 20.05.2021 R.G. 443/2021** emesso da Giudice di Pace, promosso da Garofoli S.p.A. P.Iva 05150120722 per € 1.637,64 oltre interessi e spese della procedura.

Le spese della procedura, da considerare in prededuzione, sussistono nei confronti della professionista incaricata OCC, Dott.ssa Ippolita Pellegrini, in misura pari ad euro 2.970,00 + contributo 4% + IVA 22%, somma sulla quale ad oggi è stato versato un acconto del 20%, salvo conguaglio.

### 3.3. Le cause del sovraindebitamento e la meritevolezza

L'indebitamento del sig. Mauro Cellamare è stato causato da una malattia cronica già nel 2019, non curabile (AIDS), che ha impedito all'istante di far fronte alle situazioni debitorie innanzi citate, atteso che i finanziamenti di natura personale accesi sono stati destinati per il mantenimento della famiglia, con ripercussioni negative anche sui pagamenti dovuti per la gestione della sua attività di impresa.

Nel mese di novembre 2009, l'istante stipulava, unitamente al coniuge Di Martino Patrizia, un mutuo per l'acquisto della casa in Via Irlanda n. 1 in Trani, città di residenza. Il mutuo veniva regolarmente corrisposto sino a quando sopraggiungeva la malattia.



## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

Infatti, nell'aprile 2020 veniva richiesta alla Banca Monte dei Paschi di Siena la sospensione per 18 mesi delle rate di mutuo.

Nel frattempo erano già in essere tre finanziamenti, nonché un'apertura di credito con carta revolving, nei confronti di Agos, Findomestic e Compass, nonché i debiti nei confronti dei fornitori per i quali l'istante non riusciva più a far fronte al regolare adempimento.

Il quadro economico familiare crollava quando, nell'aprile 2020, il debitore Cellamare Mauro veniva ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'ospedale di Andria col quale veniva diagnosticata la sieropositività per HIV, patologia che porta alla perdita della capacità lavorativa.

Pertanto, non essendo più in grado di poter lavorare, considerando le gravi condizioni psico-fisiche in cui versava, in data 30.06.2020 l'impresa individuale di cui il sig. Cellamare era titolare cessava definitivamente.

Inoltre, la malattia dell'istante ha comportato un esborso considerevole di spese per cure mediche ed assistenza, motivo per il sig. Cellamare e la sua famiglia non riuscivano più a sostenere tutte le obbligazioni precedentemente contratte.

Ad oggi, il debitore ha bisogno di assistenza continua, in quanto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Le spese familiari risultano notevolmente aumentate soprattutto per la necessità di sostenere, oltre al normale mantenimento della famiglia, tutte quelle spese utili all'istante, con il tentativo di migliorare le sue capacità funzionali e di raggiungere un minimo livello di autonomia.

Conseguentemente, al degenerarsi del quadro clinico del sig. Cellamare corrisponde il crollo economico familiare e l'accumulo di diversi debiti.

È evidente che la malattia del sig. Cellamare non è un evento prevedibile, ma una circostanza sopravvenuta che l'istante non poteva ipotizzare nel momento in cui ha contratto le obbligazioni e, pertanto, l'indebitamento non può essere allo stesso imputabile.

Nel caso di specie, si tratta di un sovraindebitamento incolpevole, in quanto si ritiene che l'istante non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere regolarmente e che siano assenti colpa grave, malafede e frode del debitore nella determinazione dell'indebitamento.

### 3.4 La proposta di ristrutturazione dei debiti

Considerando la situazione di invalidità, al fine di salvaguardare l'integrità psicologica dei familiari ed evitare ulteriore danno morale e psicologico all'intera famiglia, il sig. Cellamare Mauro intende formulare una proposta che preveda:

- pagamento integrale del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sino a naturale scadenza del contratto prevista per il 31/05/2041 dell'importo di Euro 500,00;
- pagamento di tutti gli altri creditori nella misura del 50% in n. 94 rate mensili di pari importo di Euro 350,00.





## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

Si precisa che è facoltà del debitore prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale sull'immobile adibito a prima abitazione, avendo l'istante continuato ad adempiere al pagamento delle rate previste.

L'esecuzione del piano consentirà il pagamento, a saldo e stralcio, di tutte le posizioni creditorie chirografarie nella misura del 50% del debito residuo, con una rateizzazione in otto anni, pari a 94 in mensilità di circa 350,00 euro ciascuna, **soddisfando complessivamente i creditori per un importo di 136.437,07 € pari al 80,55% della debitoria complessiva.**

Eventuali altri debiti che eventualmente potrebbero sorgere dopo l'omologa del piano di ristrutturazione verranno trattati e regolarizzati al di fuori dell'attuale proposta.

Considerando il compenso in prededuzione da versare ancora a favore della professionista incaricata OCC Dott.ssa Ippolita Pellegrini, pari ad euro 2.380,00 a cui aggiungere il 4% per contributo previdenziale ed il 22% di IVA (per un totale di euro 3.020,00), attingendo ai propri piccoli risparmi.

Di seguito si elencano, i creditori, le somme dovute, le modalità e tempistiche di soddisfazione dei medesimi:

CREDITORE	Debito	Somma proposta con ristrutturazione	Rata mensile	Durata
MPS	103.502,23 €	103.502,23 €	500,00 €	sino al 31/05/2041
AGOS.1	2.083,72 €	1.041,86 €	11,08 €	94 mesi
AGOS.2	17.121,32 €	8.560,66 €	91,07 €	94 mesi
FINDOMESTIC	8.878,02 €	4.439,01 €	47,22 €	94 mesi
COMPASS	20.771,28 €	10.385,64 €	110,48 €	94 mesi
Nuova Elettrotrani	7.590,34 €	3.795,17 €	40,37 €	94 mesi
Garofoli Spa	1.637,64 €	818,82 €	8,71 €	94 mesi
Regione Puglia	834,47 €	417,24 €	4,43 €	94 mesi
Agenzia Entrate	5.238,00 €	2.619,00 €	27,86 €	94 mesi
Camera di Commercio	79,68 €	39,84 €	0,42 €	94 mesi



STUDIO LEGALE  
 AVV. VALENTINA COSMAI  
 Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783  
 pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

Agenzia Riscossione	1.635,21 €	817,61 €	8,69 €	94 mesi
	<b>169.371,91 €</b>	<b>136.437,07 €</b>	<b>850,33 €</b>	

### 3.5. Modalità di esecuzione del piano

Il piano prevede che, previo pagamento del compenso OCC come sopra indicato e delle spese legali relative ai fornitori Garofoli SpA e Nuova Elettrotrani, i pagamenti delle posizioni debitorie avvengano attraverso del prelievo diretto dal conto corrente dell'istante verso ciascun creditore.

Qualora non fosse possibile riattivare il prelievo diretto l'esecuzione del piano avverrà tramite bonifico bancario ai creditori.

### 3.6 Alternativa liquidatoria

Il piano di ristrutturazione appare sostenibile per l'istante, considerando le spese medie mensili da sostenere come sopra indicate.

La procedura da sovraindebitamento è necessaria **al fine di rendere più sostenibile l'esborso della rata mensile, mediante una maggiore rateizzazione degli importi dovuti a ciascun creditore ed uno stralcio del 50% per la maggior parte degli stessi, atteso che il credito garantito da ipoteca verrà comunque soddisfatto integralmente.**

In merito alla convenienza della proposta di ristrutturazione si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore sia nell'ottica di una tutela del sovraindebitato, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo giova porre l'attenzione sullo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica del sig. Cellamare atteso che le entrate patrimoniali risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera posizione debitoria.

Invero, considerando che per il fabbisogno della famiglia è necessaria una somma non inferiore ad € 2.102,00 (considerando le spese familiari, le rate di finanziamento e la rata di mutuo sull'abitazione principale), atteso che l'importo percepito mensilmente è di € 1.200,00, oltre il contributo del coniuge pari ad € 348,81, è inevitabile la circostanza per cui gli esborsi mensili dovuti da sostenere vadano ben oltre le possibilità del ricorrente, consentendo il superamento l'indebitamento incolpevole in cui versa.

Inoltre, si consideri che l'eventuale liquidazione del bene immobile, nell'ottica di soddisfacimento delle ragioni dei creditori va intesa anche e soprattutto intesa con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Si evidenzia che il sig. Cellamare è proprietario dell'immobile, adibito ad abitazione, su cui è iscritta ipoteca solo per metà, essendo l'altra parte di proprietà della coniuge e, pertanto, l'eventuale vendita della quota parte del sig. Cellamare troverebbe presumibilmente non poche difficoltà.



## STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

La valutazione sulla convenienza della proposta di ristrutturazione deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

Pertanto, si ritiene che la presente proposta sia nettamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria in un'ottica di convenienza sia per la soddisfazione dei creditori che per il sovraindebitato il quale, diversamente, sarebbe costretto a perdere l'unica abitazione di sua proprietà e a cercare un immobile in locazione, con conseguente aggravio di spese.

Si conclude, pertanto, affermando che la ristrutturazione è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

**Si ritiene che la procedura esecutiva immobiliare sarebbe sconveniente per costi, tempi e soprattutto per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile.**

#### 4) CONCLUSIONI

In definitiva, come già ampiamente argomentato, si ritiene pacifica la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. Codice della Crisi d'Impresa.

Inoltre, si ritiene che la proposta avanzata dal sig. Cellamare consenta il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria ipotizzabile.

La ristrutturazione, dunque, appare la migliore soluzione che permetta di tutelare i creditori, in modo certo e tempestivo, di serena attuazione, liberando il ricorrente dall'oppressione debitoria inconsapevolmente creatasi, consentendo allo stesso e alla sua famiglia di poter riorganizzare la propria quotidianità, con soddisfazione delle esigenze di vita inevitabili ed incompressibili anche a seguito della malattia sopravvenuta del ricorrente.

Tutto quanto premesso, il sig. Mauro Cellamare, ut supra rappresentato e difeso

#### chiede

che la S.V. Ill.mo Tribunale di Trani, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti disciplinata dagli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, Voglia

1. ritenuti soddisfatti i requisiti di legge, accertare l'ammissibilità della proposta e del piano e disporre la comunicazione ai creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC ed ogni consequenziale adempimento;
2. stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto a cura dell'OCC nominato;
3. ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, nonché dell'art. 70, 4 comma, CCII disporre idonee misure protettive e cautelari la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sig. Mauro Cellamare Mauro, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;



STUDIO LEGALE

AVV. VALENTINA COSMAI

Via Monte Sabotino n. 6, Bisceglie (BT) - cell: +39 3462207783

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

4. verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, **omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del sig. Cellamare Mauro** ai sensi dell'art. 70 CCII e disporre ogni altro provvedimento che si riterrà utile e necessario;
5. indicare attività integrativa, qualora lo ritenga necessario, da porre in essere ai fini del definitivo vaglio giudiziale di ammissibilità.

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione come indicata da separato indice.

Trani, li 28.07.2022

Per ratifica e conferma

Sig. Mauro Cellamare

---

Avv. Valentina Cosmai





**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione civile**

**Area commerciale**

**Proc. n 6-1/2022**

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

letta la istanza del debitore di omologazione del piano di ristrutturazione del debito ex D.L. 14/2019 formulata da Cellamare Mauro, volta ad ottenere la omologazione del piano proposto, previo divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio;

letta la allegata relazione dell'OCC nominato dal Presidente del Tribunale, contenente anche il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;

**considerato:** che, ai sensi dell'art. 70 co. 4, della legge n 14/2019 "il giudice, su istanza del debitore, può *disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ....* ";

**rilevato**

che, prima facie, la competenza a provvedere è dell'istesso tribunale, avendo la ricorrente prodotto il certificato di residenza in Trani;

che l'OCC ha attestato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al piano;

che è allegata relazione dell'OCC contenente presupposti di cui alle lett. a – d dell'art. 68 del D.lvo 14/2019;

che il piano prevede il pagamento integrale del mutuo ipotecario presso la banca MPS sino a naturale scadenza del contratto previsto per il 31.5.2041 dell'importo di € 500,00 mensili; pagamento di tutti gli altri creditori nella misura del 50% per un totale di 94 rate mensili dell'importo di 350,00;

che la ricorrente propone di soddisfare il gestore nella misura di € 3.020,00;


ritenuto (e salvo il giudizio sulla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria), che deve essere data comunicazione ai creditori della proposta;

**P.Q.M.**

Letto l'art. 70 del D.lvo 14/2019;

1. Fissa, ai fini della omologa, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare), l'udienza del 24.11.2022 ore 11.45, per la comparizione dei proponenti, del professionista nominato e dei creditori;
2. dispone che il professionista nominato comunichi copia della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima di tale udienza (mediante PEC o raccomandata A/R), a tutti i creditori;
- 2.1. dispone che la proposta e il piano siano pubblicate in apposita area del sito web del Tribunale a cura della cancelleria;
3. dispone che il professionista nominato ove non l'abbia già fatto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, con la ricostruzione della posizione fiscale della proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
4. dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;
5. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli istanti e al professionista nominato

Trani, 25.8.2022

  
Il Giudice designato  
dott. Gaetano Labianca

TRIBUNALE DI TRANI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA/ IN UDIENZA  
TRANI, 25 AGO 2022

  
L'Assistente Giudiziario  
Dr.ssa Mana Stefania RUGGERI